

**CONSORZIO DEI COMUNI
B.I.M. SARCA MINCIO GARDA
TIONE DI TRENTO**

NUOVO REGOLAMENTO "PIANO FOTOVOLTAICO" (a rendiconto)

in vigore dal 1° gennaio 2023

**Articolo 1
FINALITA' ED OBIETTIVI**

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento di edifici civili destinati ad abitazione situati nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento per l'installazione di:

- a) impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione;
- b) batterie di accumulo di energia prodotta da impianto fotovoltaico;
- c) impianti fotovoltaici "ad isola" non collegati alla linea elettrica di distribuzione, limitatamente agli edifici isolati con impossibilità di collegamento alla rete elettrica (es. 'case da mont');

2. La finalità di questi incentivi è volta, nel quadro di una più razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, a promuovere il risparmio mediante impiego di tecnologie aventi come scopo la produzione domestica di energia da fonti rinnovabili ed in particolare da fotovoltaico, con possibilità di autoconsumo ed efficientamento, con conseguente sviluppo sociale ed economico del territorio, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e s.m.

**Articolo 2
AMBITO DI INTERVENTO**

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 1 i **RESIDENTI** in uno dei Comuni consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento formalmente costituito, a servizio di **un'unità immobiliare abitativa**, ubicata all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende quale **unità immobiliare abitativa** l'immobile destinato ad uso residenziale identificato tavolarmente e/o catastalmente da particella edificiale, da porzione materiale e/o da subalterno (Cat. catastale A). **Al momento del deposito della domanda di contributo è indispensabile che l'immobile risulti accatastato nella categoria residenziale (Cat. A)**, fatto salvo che per gli edifici di nuova costruzione per cui la destinazione potrà essere accertata mediante acquisizione del titolo edilizio rilasciato dal Comune (es. permesso di costruire) ovvero mediante sopralluogo.

3. Non sono ammissibili domande per impianti a servizio di attività produttive (es. alberghi, ristoranti,

negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di cura/riposo, ecc.

4. Non sono ammissibili inoltre domande relative ad impianti fotovoltaici in condominio a servizio di parti comuni (es. ascensore, gioscale, ecc.). Sono invece ammissibili domande per singoli impianti a servizio delle unità abitative in condominio, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, purchè autorizzati dall'Assemblea condominiale.

5. Gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico medesimo dovranno avere una potenza nominale minima di 1,5 kW ed essere conformi alla specifica tecnica stabilita dal D.M. 19.02.2007 e dalla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica e Gas n° 90/2007 e s.m. ed una potenza nominale massima di 20,00 kW.

6. Allo stesso modo le batterie dovranno garantire un accumulo di energia almeno pari ad 1,5 kW e dovranno essere conformi alle norme di connessione CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per gli impianti in bassa e media tensione. Inoltre, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia nelle delibere 574/2014 e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate dal GSE.

7. Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici in isola (non collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico medesimo) dovranno avere una potenza nominale (pannelli FTV) uguale o superiore a 250 W.

8. L'installazione di impianti fotovoltaici "ad isola", quindi non collegati alla rete dell'energia elettrica, è prevista esclusivamente per edifici isolati con impossibilità di collegamento alla rete elettrica (es. 'case da mont') ed è ammissibile a contributo se i pannelli sono collocati sul tetto (edificio principale e/o manufatti pertinenziali legittimati), in aderenza o incassati nel manto di copertura con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto e comunque in conformità alle disposizioni provinciali vigenti in materia (L.P. 02.05.2022, n. 4 e s.m. "Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") e qualora non vi siano limitazioni per la posa in aree e/o edifici di particolare interesse in base al PRG del Comune consorziato.

9. L'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle batterie è subordinata alla preventiva acquisizione del titolo edilizio se prescritto, rilasciato dal Comune/Ente competente, secondo le vigenti norme urbanistiche, richiesta dagli aventi diritto. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.

Articolo 3 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) **le spese per fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale minima di 1,5 kW e massima di 20 kW;**
- b) **le spese per fornitura ed installazione di batterie di accumulo - con potenza nominale minima di 1,5 kW - a servizio di impianti fotovoltaici già installati o contestualmente installati con potenza minima e massima di cui alla precedente lett. a);**
le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici "ad isola" a servizio di edifici isolati con impossibilità di collegamento alla rete elettrica (es. 'case da mont') con potenza nominale dei pannelli uguale o superiore a 250 W;

2. Non sono ammesse spese tecniche, di progettazione, consulenza o non strettamente connesse all'installazione.

3. Gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conforme alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n°

90/2007 e successive modifiche nonché alle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia e il Gas 574/2014 e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate dal GSE.

Articolo 4 MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'intervento contributivo previsto dal presente Regolamento è il seguente:

- a) **€. 1.500,00.=** (Euro Millecinquecento/00) massimi per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica con potenza nominale uguale o superiore a 1,5 kW e fino a 20 kW (per singolo impianto);
- b) **€. 2.500,00.=** (Euro Duemilacinquecento/00) massimi per l'installazione di batterie di accumulo con potenza pari o superiore a 1,5 kW e fino a 20 kW (per singolo impianto);
- c) **€. 750,00.=** (Euro Settecentocinquanta/00.=) massimi per l'installazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica) con potenza nominale pari o superiore a 250 W, comprensivo di regolatore e batterie accumulo (per singolo impianto).

2. Gli importi di cui alle lett. a) e b) possono essere cumulati (massimi €. 4.000,00.=) sia nel caso in cui gli interventi siano effettuati contestualmente che in momenti diversi.

3. Ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento potrà essere riconosciuto il finanziamento al massimo per n. 2 (due) impianti in rete completi (pannelli e batterie) con gli incentivi di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, oltre a n. 1 (uno) impianto in isola con l'incentivo di cui alla lett. c). (comma 3 in vigore per le domande presentate dal 01.05.2023 ai sensi della deliberazione A.G. n. 08 dd. 12.04.2023).

Articolo 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La domanda di contributo sarà esaminata con procedura valutativa ad avvenuta realizzazione degli interventi ammissibili.

2. I criteri con cui verrà verificata l'ammissibilità sono i seguenti:

- criteri di ammissibilità formale
- criteri di ammissibilità sostanziale

3. I criteri di ammissibilità formale corrispondono al possesso dei requisiti essenziali di ammissibilità e comprendono la verifica della completezza dei documenti presentati in conformità al presente Regolamento.

4. I criteri di ammissibilità sostanziale, che, se accertata, autorizzano anche la liquidazione del contributo, corrispondono alla sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti soggettivi, tecnici e documentali richiesti.

5. La valutazione delle domande viene effettuata al termine di ciascun quadrimestre.

6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il primo quadrimestre decorrere dal 1° gennaio 2023 (Piano Fotovoltaico 2023) per interventi realizzati nei 12 (dodici) mesi precedenti purchè non abbiano beneficiato di contributo ai sensi dei precedenti Piani Fotovoltaici e siano trascorsi almeno 10 (dieci) anni dalla liquidazione. L'installazione dell'impianto fotovoltaico sia in rete che "ad isola" e dell'eventuale batteria di accumulo deve essere realizzata successivamente al 30 settembre 2022 (scadenza precedente Piano Fotovoltaico 2022).

7. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali le domande pervenute entro ciascun quadrimestre vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'ammissione ovvero la non

ammissione, precisandone in tal caso la motivazione, con impegno della spesa ed autorizzazione alla liquidazione.

Articolo 6 DOMANDA E PROCEDURA

1. Può presentare domanda di contributo la persona fisica (univocamente individuabile da codice fiscale) residente in uno dei Comuni del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda che, in relazione al fabbricato oggetto dell'intervento, sia titolare di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) ovvero di diritto personale di godimento (locazione, comodato gratuito) formalmente costituito sull'unità abitativa servita da energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, nonché titolare della relativa utenza elettrica.
2. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un contratto di locazione o abbia in uso l'immobile (es. il figlio che gode gratuitamente dell'appartamento di proprietà del/dei genitore/i), la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario. In tal caso sia il richiedente che il proprietario devono risultare residenti in uno dei Comuni consorziati.
3. L'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere ubicata in uno dei Comuni consorziati e di tipo residenziale privato. E' sempre possibile per un condomino residente richiedere il contributo per la propria abitazione in condominio.
4. **La domanda deve essere presentata entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data della fattura di saldo dell'intervento oggetto di contributo ovvero dalla data della convenzione/comunicazione con il GSE se successiva.**
5. **La spesa ammissibile è quella relativa alla fornitura ed installazione dei pannelli/batterie (IVA inclusa), risultante dalle fatture presentate dal richiedente - su cui devono essere riportati dettagliatamente i dati dell'immobile e dell'intervento - effettivamente rimasta a carico del richiedente (al netto quindi di eventuali detrazioni fiscali).**
6. Non sono ammissibili a contributo eventuali spese tecniche, per studio di fattibilità o altro.
7. La domanda deve essere corredata, ai fini dell'ammissione e liquidazione, della documentazione di cui al successivo art. 7.
8. Qualora la documentazione non sia completa e non sia regolarizzata entro il termine di cui all'art. 12 comunicato dagli uffici, o priva di uno o più requisiti formali e/o essenziali per l'ammissibilità stabiliti dal presente Regolamento, la domanda non è accolta.
9. Le domande devono essere presentate al Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda – Viale Dante 46 – 38079 TIONE DI TRENTO (TN) entro i termini sopra indicati compilata sulla modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.bimsarca.tn.it ed inviata completa della prescritta documentazione con le seguenti modalità:
 - a) **a/m raccomandata A.R.;**
 - b) **a/m posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo PEC del Consorzio bim.sarca@legalmail.it. In tal caso la domanda di contributo deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato PDF, con allegata copia di documento di identità in corso di validità e con assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge;
 - c) **presentata a mano e in originale presso gli uffici del Consorzio** in orario di apertura con acquisizione del relativo protocollo;
 - d) **compilata ON-LINE** accedendo all'apposito link sul sito www.bimsarca.tn.it tramite SPID (con invio in tempo reale alla PEC del Consorzio) previa attivazione.
10. Le domande di contributo potranno essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e saranno valutate al termine di ciascun quadrimestre, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma.
11. Ai fini dell'ammissione della domanda farà fede la data e l'ora di ricezione per tutte le modalità di presentazione previste (raccomandata A.R., a mano, PEC, ecc.).

12. Non saranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quelle sopra descritte.

Articolo 7

ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) **modulo A** debitamente compilato **in ogni campo** con le complete generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ecc.), autocertificazione relativa alla residenza in uno dei Comuni consorziati, alla proprietà o altro diritto reale o personale di godimento formalmente costituito dell'unità immobiliare destinata ad abitazione a servizio di cui i pannelli fotovoltaici/batterie sono stati installati. Nel caso di più proprietari, il richiedente potrà agire su mandato o delega degli altri che dovranno essere analiticamente elencati nella domanda che dovranno sottoscrivere a conferma della delega con autorizzazione a percepire l'intero contributo;
- b) estratto mappa e documentazione fotografica a colori con individuazione dell'unità immobiliare (dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell'intervento), del tetto o altra superficie con i pannelli e/o batterie di accumulo nel caso la domanda sia relativa ad entrambi gli interventi;
- c) copia completa del titolo edilizio/comunicazione al Comune/Ente competente relativa all'intervento se previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica;
 - d) dichiarazione di conformità alla normativa vigente dell'intervento rilasciata dalla ditta installatrice in conformità alla normativa vigente successivamente alla posa e messa in funzione dell'impianto;
- e) copia della convenzione/contratto con il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) di attivazione dell'impianto;
- f) copia della comunicazione al G.S.E. ovvero sul portale dedicato, di avvenuta installazione delle batterie di accumulo (nel caso non sia prevista nella convenzione/contratto se installata contestualmente ai pannelli fotovoltaici);
- g) copia fattura/e con identificazione catastale dell'unità immobiliare a servizio della quale è stato installato l'impianto (p.ed. /p.m./C.C.) con dettagliata descrizione degli interventi ammissibili a contributo;
- h) dichiarazione relativa alla categoria catastale residenziale dell'unità immobiliare oggetto di intervento (Cat. A);
- i) dichiarazione relativa ad eventuali ulteriori incentivi pubblici o detrazioni fiscali richieste/ottenute sull'intervento con precisazione di tipo e misura della contribuzione;
- j) dichiarazione relativa alla data di inizio dell'intervento se diversa o non presente sul titolo edilizio di cui alla lett. c);
- k) eventuale delega degli altri comproprietari dell'unità immobiliare oggetto di intervento.

Articolo 8

CUMULABILITA' CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

1. Il contributo di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri incentivi pubblici sul medesimo intervento purchè il totale degli stessi non superi il costo dell'intervento medesimo.
2. Il contributo NON è cumulabile con i cd. "bonus fiscali" quando la misura della detrazione superi il 70%.
3. Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi incentivi concessi per lo stesso intervento da altri Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito territoriale.

Articolo 9
COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per l'attuazione del presente Regolamento viene costituita ad inizio di ciascuna legislatura una apposita Commissione Consultiva costituita dai seguenti componenti:
 1. - Il Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato con funzione di Presidente
 2. - Il Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato
 3. - I Presidenti delle Vallate Alto Sarca e Basso Sarca e Ledro o loro delegati
 4. - Il Segretario Consorziale
 5. - Due componenti nominati dal Consiglio DirettivoFunge da segretario della Commissione il Tecnico consorziale.
2. La commissione Consultiva si riunisce ogniqualvolta vi sia necessità di approfondire e verificare casi particolari ai fini dell'ammissibilità delle domande/contestuale liquidazione in caso di dubbi interpretativi. La stessa viene convocata dal Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. La stessa è convocata, se necessario, in corrispondenza delle scadenze dei quadrimestri di cui all'art. 5, ultimo comma.
3. Le eventuali domande sottoposte al parere della Commissione ai fini dell'ammissibilità sono sospese fino all'esito della stessa con relativa comunicazione al richiedente.

Articolo 10
STANZIAMENTO A BILANCIO e GRADUATORIA

1. L'Assemblea Generale stanZIA in sede di bilancio annuale di previsione l'importo complessivo da impegnare per i contributi di cui al presente Regolamento.
2. Gli uffici consorziali competenti a svolgere l'istruttoria accertano la completezza e regolarità della domanda presentata, della relativa documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità a contributo secondo l'ordine cronologico, quantificando l'importo del contributo spettante per ciascun intervento.
3. La procedura di valutazione può essere sospesa per l'eventuale richiesta di regolarizzazione o integrazione della domanda ovvero per necessità di verificare la pratica in Commissione Consultiva.
4. Al termine di ciascun quadrimestre il Consiglio Direttivo procede all'approvazione delle domande di contributo pervenute in tale periodo con impegno della relativa spesa ed autorizzazione alla liquidazione.
5. Nel caso in cui lo stanziamento annuale non risulti sufficiente a soddisfare tutte le domande previste nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo può fissare un numero massimo per ciascun quadrimestre secondo l'ordine cronologico di presentazione e rinviare quelle eventualmente escluse a quello successivo, ovvero procedere con apposita variazione di bilancio.
6. Le domande pervenute entro l'ultimo quadrimestre dell'anno (31.12) saranno approvate nel primo Consiglio Direttivo utile dell'anno successivo.

Articolo 11
ULTERIORI CONDIZIONI

1. Alla stessa unità immobiliare abitativa (particella edificiale, porzione materiale o subalterno) non può

essere erogato un ulteriore contributo per l'installazione di pannelli fotovoltaici e/o batterie di accumulo prima che siano trascorsi **10 (dieci) anni** dalla precedente liquidazione.

2. E' possibile la concessione di un ulteriore contributo per l'installazione delle batterie di accumulo su impianti fotovoltaici in rete esistenti che abbiano già beneficiato del contributo su precedenti Piani Fotovoltaici.

3. Successivamente non potrà essere erogato ulteriore contributo per batterie di accumulo prima che siano trascorsi **10 (dieci) anni** dalla precedente concessione.

4. Sono ammissibili esclusivamente spese per nuove installazioni sia di impianti che di batterie e non sono quindi incentivabili con il presente Regolamento manutenzioni ordinarie o straordinarie degli stessi.

Articolo 12

ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'installazione dell'impianto fotovoltaico sia in rete che "ad isola" e dell'eventuale batteria di accumulo deve essere realizzata successivamente al 30 settembre 2022 (scadenza precedente Piano Fotovoltaico 2022). La domanda di contributo relativa deve essere presentata entro 12 mesi dalla fattura di saldo ovvero dalla data della convenzione/comunicazione al GSE se successiva.

2. E' ammesso un ulteriore termine di 30 giorni per l'eventuale regolarizzazione della pratica depositata, prorogabili per oggettive ed eccezionali motivazioni fino a massimi 120 giorni. Decorso tale termine senza che sia stata depositata tutta la documentazione prescritta ai fini della verifica e successiva liquidazione della pratica, la stessa viene respinta.

Articolo 13

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente ai sensi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) successivamente alla verifica dei requisiti da parte degli uffici ed ammissione della pratica ed impegno di spesa da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

CONTROLLI

1. Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento verifiche e/o sopralluoghi di controllo della documentazione presentata, dei lavori finanziati e delle dichiarazioni depositate anche mediante sopralluoghi, che sono autorizzati dal richiedente con la presentazione della domanda.

2. In tal caso potrà avvalersi del tecnico consorziale ovvero della collaborazione di un tecnico esterno o di un tecnico dipendente di un Comune consorziato (competente territorialmente per l'intervento oggetto di contributo).

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE ED ESECUZIONE

1. Il presente Regolamento, approvato dalla competente Assemblea Generale, entra in vigore il **1° gennaio 2023 (Piano Fotovoltaico 2023)**.

2. Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed opportunità, potrà dare attuazione al presente Regolamento con conchiusi interpretativi atti a garantire un'esecuzione più, chiara, efficiente ed efficace.

Articolo 16
NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento (Piano Fotovoltaico 2023), a far data dal 1° gennaio 2023, saranno valutate tutte le domande pervenute relative ad interventi realizzati nei 12 (dodici) mesi precedenti ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 - compreso il periodo decorrente dalla scadenza del Piano Fotovoltaico 2022 (30 settembre 2022) e l'entrata in vigore del Piano Fotovoltaico 2023 (01 gennaio 2023) - purchè non abbiano beneficiato di contributo ai sensi dei precedenti Piani Fotovoltaici e siano trascorsi almeno 10 (dieci) anni dalla liquidazione.
2. L'installazione dell'impianto fotovoltaico sia in rete che "ad isola" e dell'eventuale batteria di accumulo deve essere realizzata successivamente al 30 settembre 2022 (scadenza precedente Piano Fotovoltaico 2022).

***** ** *****